DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 130/2010

del 10 dicembre 2010

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), l'allegato XIII (Trasporti) e l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 57/2006 del 2 giugno 2006 [1].

(2) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 123/2010 del 10 novembre 2010 [2].

(3) L'allegato XIV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 91/2010 del 2 luglio 2010 [3].

(4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (Versione codificata) [4].

(5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 169/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (Versione codificata) [5].

(6) La direttiva 2008/63/CE abroga la direttiva 88/301/CEE della Commissione [6], che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere soppressa dal medesimo.

(7) Il regolamento (CE) n. 169/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio [7], che è integrato nell'accordo e deve pertanto essere soppresso dal medesimo.

(8) Il regolamento (CE) n. 1490/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio [8] abroga il regolamento (CEE) n. 954/79 del Consiglio [9], che è integrato nell'accordo e deve pertanto essere soppresso dal medesimo.

(9) Il regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio [10] abroga il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio [11] con un periodo transitorio di due anni per determinate disposizioni. Ora che il periodo di due anni è scaduto, entrambi gli atti, che sono stati integrati nell'accordo, devono essere soppressi dal medesimo. Il regolamento (CE) n. 1419/2006 deve essere soppresso dagli allegati XIII e XIV, ma il riferimento all'atto nel protocollo 21 dell'accordo rimarrà, poiché modifica il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio [12].

(10) La decisione n. 60/1999 del Comitato misto SEE del 30 aprile 1999 [13] ha soppresso il regolamento (CEE) n. 1629/69 della Commissione [14], il regolamento (CEE) n. 1630/69 della Commissione [15], il regolamento (CEE) n. 4260/88 [16] della Commissione e il regolamento (CEE) n. 4261/88 della Commissione [17] dal protocollo 21 dell'accordo. Gli stessi atti devono essere soppressi anche dall'allegato XIII dell'accordo.

(11) Il regolamento (CE) n. 1459/2006 della Commissione [18] è scaduto e deve pertanto essere soppresso dall'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 4zzo (Decisione 2005/631/CE della Commissione) del capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo viene inserito il seguente punto:

«4zzp. **32008 L 0063**: Direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (Versione codificata) (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 20) [1].

[1] Elencata a titolo puramente informativo. Per l'applicazione si veda l'allegato XIV sulla concorrenza.»

Articolo 2

L'allegato XIII dell'accordo è così modificato:

1) il testo del punto 7 (Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio) è sostituito dal seguente:

[1] GU L 245 del 7.9.2006, pag. 3.
[2] GU L 58 del 3.3.2011, pag. 81.
[3] GU L 277 del 21.10.2010, pag. 44.
[4] GU L 162 del 21.6.2008, pag. 20.
[5] GU L 61 del 5.3.2009, pag. 1.
[6] GU L 131 del 27.5.1988, pag. 73.
[7] GU L 175 del 23.7.1968, pag. 1.
[8] GU L 332 del 18.12.2007, pag. 1.
[9] GU L 121 del 17.5.1979, pag. 1.
[10] GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1.
[11] GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4.
[12] GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
[13] GU L 284 del 9.11.2000, pag. 38.
[14] GU L 209 del 21.8.1969, pag. 1.
[15] GU L 209 del 21.8.1969, pag. 11.
[16] GU L 376 del 31.12.1988, pag. 1.
[17] GU L 376 del 31.12.1988, pag. 10.
[18] GU L 272 del 3.10.2006, pag. 3.

«**32009 R 0169**: Regolamento (CE) n. 169/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (Versione codificata) (GU L 61 del 5.3.2009, pag. 1) [1].

[1] Elencato a titolo puramente informativo. Per l'applicazione si veda l'allegato XIV sulla concorrenza.»

2) Il testo dei punti 8 (Regolamento (CEE) n. 1629/69 della Commissione), 9 (Regolamento (CEE) n. 1630/69 della Commissione), 50 (Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio), 50a (Regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio), 51 (Regolamento (CEE) n. 4260/88 della Commissione), 52 (Regolamento (CEE) n. 954/79 del Consiglio) e 61 (Regolamento (CEE) n. 4261/88 della Commissione) è soppresso.

Articolo 3

L'allegato XIV dell'accordo è così modificato:

1) il testo del punto 10 (Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio è sostituito dal seguente:

«**32009 R 0169**: Regolamento (CE) n. 169/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (Versione codificata) (GU L 61 del 5.3.2009, pag. 1).»

2) Il testo dei punti 11 (Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio), 11d (Regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio) e 11e (Regolamento (CE) n. 1459/2006 della Commissione) è soppresso.

3) Il titolo «**H. IMPRESE PUBBLICHE**» è sostituito da «**H. TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE**».

4) Il testo del punto 12 (Direttiva 88/301/CEE della Commissione) è sostituito dal seguente:

«**32008 L 0063**: Direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (Versione codificata) (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 20).»

Articolo 4

I testi del regolamento (CE) n. 169/2009 e della direttiva 2008/63/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.